

2 settembre 2005

## SEGNALAZIONE SCADENZE

Si segnala la scadenza dei seguenti adempimenti:

<b>30.9.2005</b>	<b>Dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta Mod. 770 semplificato</b>
------------------	--

Scade il termine di presentazione del Mod. 770 *semplificato*, previsto dall'art. 4, comma 3-bis, D.P.R. 22.7.1998, n. 322 (vedi *Informazioni fiscali 28.12.2001*) e successive modificazioni.

Tale dichiarazione riguarda principalmente la trasmissione dei dati fiscali, contributivi e assicurativi contenuti nelle certificazioni previste dall'art. 4, comma 6-ter, D.P.R. 22.7.1998, n. 322, relative alla corresponsione nell'anno 2004 di *redditi di lavoro dipendente e assimilato, indennità di fine rapporto, compensi di lavoro autonomo e provvigioni* (artt. 23, 24, 25, 25-bis e 29, D.P.R. 600/1973).

I dati relativi alle ritenute operate su *dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale* erogati nell'anno 2004, nonché *altre operazioni di natura finanziaria* effettuate nello stesso periodo vanno indicati nel Mod. 770 *ordinario* il cui termine di presentazione è 31 ottobre.

Entrambi i Mod. 770 *semplificato* e *ordinario* devono essere presentati **in via telematica**.

I soggetti tenuti alla presentazione del Mod. 770 *ordinario* devono presentare il Mod. 770 *semplificato* senza compilare i prospetti ST (versamenti di ritenute, imposte sostitutive e trattenute per assistenza fiscale) e SX (compensazioni), in quanto i dati in essi contenuti dovranno essere evidenziati nell'ambito dei quadri ST e SX del Mod. 770 *ordinario*.

Si ricorda che il Mod. 770 *semplificato* può essere suddiviso in due parti distinte che possono essere trasmesse anche da due soggetti diversi. In particolare:

- una parte per i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, alle indennità di fine rapporto, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali;
- l'altra parte per i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi.

INFORMAZIONI FISCALI 2.9.2005

---

**30.9.2005** | **Regolarizzazione degli omessi versamenti di ritenute**

I sostituti d'imposta che non hanno versato tempestivamente le ritenute relative all'anno 2004 possono avvalersi del *ravvedimento operoso* effettuando il pagamento tardivo entro il termine per la trasmissione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, versando la sanzione ridotta pari al 6% delle ritenute tardivamente versate (un quinto del 30%) nonché gli interessi legali (vedi *Informazioni fiscali 12.12.2003*) ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 472/1997.

**30.9.2005** | **Informativa semestrale delle Società per Azioni**

Ai sensi dell'art. 2381, comma 5, c.c., gli organi delegati delle Società per Azioni devono riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Trattandosi di termine mobile, il 30 settembre 2005 scade il termine semestrale di cui sopra nel caso in cui la precedente informativa sia stata fornita il 31 marzo 2005, sempre che lo statuto non preveda un termine più breve.

\* \* \*

05Info14

MD/CP

Le *Informazioni Fiscali* sono riservate ai clienti dello *Studio Associato Picolli, Difino & Colombo*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie annuali.

Tuttavia, esse non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo *Studio Associato Picolli, Difino & Colombo* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.